



Oggetto: Disegno di legge concernente: “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”.

Relazione

1. Premesse

Le risorse idriche, certamente strategiche per il mantenimento degli standards qualitativi e quantitativi delle condizioni sociali ed economiche di una società, rappresentano il fattore limitante per qualsiasi proiezione di sviluppo. Da esse non si può più prescindere per qualsiasi pianificazione seria di sviluppo economico, sia per una esigenza di maggiore disponibilità che per una necessità, ormai incontrovertibile, di conservazione.

La gestione delle risorse idriche ha assunto, infatti, una serie di valenze, tutte elevate, non più isolabili, ma concatenate una con l'altra. Gestire una risorsa idrica è una operazione di sistema complesso ed integrato, che deve soddisfare una serie di variabili, autonome, ma non indipendenti tra loro.

D'altra parte una completa analisi degli aspetti istituzionali in materia di risorse idriche non può che richiamare il concetto di governo delle acque sotto il profilo dei suoi usi, della loro difesa dagli inquinamenti e della difesa del territorio dalle acque stesse.

Oggi la disciplina delle acque non è più vista come un tempo nella logica del privilegio degli usi produttivi della risorsa ma rientra in una visione più complessiva delle politiche ambientali secondo gli indirizzi dei documenti comunitari.

Infatti l'ordinamento comunitario arricchisce i contenuti della nostra legislazione nazionale, specie quella più recente, vedi L. 183/89, L. 36/94 e D.Lgs. 152/99, pur dotata di una visione di ampio respiro sulla base di principi estremamente innovativi ma potenziandone i contenuti in tema di precauzione, di azione preventiva, della razionalizzazione e del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, e del principio chi inquina paga.

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende dare compiuta attuazione, rendendola attuale, allo spirito ed alla lettera della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, colmando un ritardo ormai più che decennale nei confronti delle altre Regioni.

Contestualmente si dà l'avvio concreto all'applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE della Comunità Europea, “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque” e sancisce il principio dell'uso ambientalmente ed economicamente sostenibile della risorsa acqua. In tale materia la Regione Sardegna anticiperebbe, al contrario, le altre Regioni, alcune delle quali stanno già elaborando specifici progetti, mentre solo la Lombardia ha formalmente legiferato su alcuni aspetti nel 2003.

Una razionale gestione delle risorse idriche deve poter assicurare:



- l'uso multiplo, irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, nonché usi non direttamente produttivi, quali il deflusso vitale degli alvei a valle degli invasi, la conservazione delle zone umide e quant'altro occorrente alla conservazione degli ecosistemi naturali; quest'uso è conflittuale, fra i vari settori, ognuno con *ratio* e logiche diverse, connesse ad esigenze e a "disponibilità a pagare" differenti, da armonizzare e rendere compatibili con la quantità e la qualità delle risorse disponibili;
- la sostenibilità degli usi della risorsa, nel senso che, acclarato che essa non è illimitata, e peraltro degradabile, occorre agire nel principio che l'attuale *stock* di risorsa deve essere utilizzato con l'obiettivo primario per il quale, soddisfatti gli usi delle attuali generazioni, bisogna conservarla integra per quelle future;
- un uso sostenibile sotto l'aspetto finanziario ed economico, razionalizzando tutte le operazioni di gestione: dall'approvvigionamento, all'adduzione, alla distribuzione e alla depurazione, in modo da poter applicare sistemi tariffari, che salvaguardando i costi di gestione, possano approdare a tariffe, compatibili con gli usi;
- un riequilibrio territoriale fra le zone ove l'acqua "si produce" e le zone ove l'acqua "si consuma";
- una specializzazione strutturale e funzionale dei Soggetti gestori, diversificando fasi di gestione tra soggetti conflittuali, ognuno dei quali tende a fare gli interessi del proprio comparto d'uso, disinteressandosi degli altri concorrenti.

Il comparto potabile, con la legge 36/94, ha avviato a risoluzione il problema, accentrando, per quanto possibile, in ambiti territoriali ottimali l'uso dell'acqua, e i Soggetti gestori con cicli gestionali autonomi. Pur tuttavia, tale comparto, quando utilizza acque provenienti da schemi idrici plurimi, deve acquistare risorse da immettere nel proprio ciclo gestionale.

Non esiste invece una legge "Galli" per l'uso agricolo o per l'uso industriale, anche se sarebbe auspicabile una più specifica legge per questi settori, che definisca compiti, aspettative, doveri e quanto necessario per una corretta gestione, che eviti sprechi, compensi i costi, rispetti gli usi conflittuali.

Va comunque sottolineato che, anche nell'ipotesi che si possa dar luogo a leggi di razionalizzazione idrica di ciascun comparto, rimane sempre il problema che ciascuno di essi non può essere assolutamente autonomo, dipendendo, per gran parte dei loro fabbisogni, da risorse approvvigionabili in schemi multipli. Questo, del resto, avrà sempre maggiore frequenza, a mano a mano che le risorse diminuiscono ed aumentano gli usi: le risorse idriche potenziali si presteranno sempre di più ad essere economicamente utilizzabili, con il progresso tecnico, con la maggiore disponibilità a pagare un bene così prezioso.

La proposta di un corpo organico di norme di legge di riordino dell'uso delle risorse idriche in Sardegna, all'interno del quale definire anche il modello organizzativo della gestione dell'approvvigionamento idrico primario, che interessa le infrastrutture e le fonti di approvvigionamento per gli usi multipli della risorsa, deve tenere conto delle specifiche caratteristiche fisiche ed amministrative della Regione Sardegna e della necessità di adeguare la normativa regionale all'evoluzione legislativa che negli ultimi anni si è avuta in questa materia a livello nazionale e comunitario.

Il modello del sistema di approvvigionamento primario deve essere coerente con la strutturazione organizzativa del Servizio Idrico Integrato, conseguente alla recente costituzione dell'Autorità d'Ambito, unica per l'intera regione, che rappresenta il concreto avvio della gestione industriale del servizio per usi civili come previsto dalla L.36/94 e dalle LL.RR. 29/97 e 15/99.

2. Coerenza con le indicazioni programmatiche

Si citano alcuni passi di riferimento dei principali documenti programmatici che guidano l'azione di governo al fine di consentire l'analisi della coerenza del presente disegno di legge con gli indirizzi stabiliti.



Paragrafo

5. Le istituzioni per lo sviluppo

5.1 Una Regione europea in un sistema integrato delle autonomie

“Le riforme saranno orientate a ricondurre l'apparato regionale alle dimensioni e alle forme organizzative indispensabili per esercitare le funzioni unitarie di governo del sistema, trasferendo tutte le altre alle autonomie locali. Si procederà alla ristrutturazione delle funzioni (oggi esercitate da assessorati ed enti) sulla base di criteri di unificazione, accorpamento, semplificazione; gli enti non più necessari saranno soppressi e le relative funzioni non trasferite direttamente agli enti locali saranno gestite da apposite agenzie regionali, snelle ed efficienti.”

Paragrafo

3. Infrastrutture immateriali e materiali

3.6 Sistema idrico

“L'analisi degli aspetti infrastrutturali e di ricerca dell'equilibrio del bilancio idrico deve essere accompagnata da un importante e urgente intervento che affronti gli aspetti istituzionali, organizzativi e finanziari. Gli indirizzi strategici che devono guidare tale azione possono essere così sintetizzati:

- *Governo pubblico dell'acqua che metta in capo alla Regione la responsabilità delle scelte strategiche in ordine ai diversi usi cui è destinata la risorsa, garantendo l'assunzione di decisioni partecipate e trasparenti.*
- *Definizione di un Piano generale di sviluppo che inquadri le idroesigenze nell'ambito degli indirizzi di politica economica e di assetto del territorio.*
- *Razionalizzazione e riordino delle competenze, sia dei soggetti gestori del sistema primario multisettoriale che dei soggetti gestori dei segmenti settoriali, mediante una riforma organizzativa degli enti preposti.*
- *L'affidamento in tempi rapidi della gestione del servizio idrico integrato (Legge Galli) a Società a totale capitale pubblico, cui spetta il compito di razionalizzare e rendere efficiente il settore. Solo in seguito si valuterà il ruolo che potrà essere affidato al capitale privato.*
- *Riordino delle concessioni idriche per uso multisettoriale che assegnino le risorse perseguendo l'interesse pubblico.*
- *Definizione di una struttura delle tariffe che supporti le azioni di governo delle risorse.*

Un importante fattore che deve accompagnare il processo di riforma e che ne determina anche l'urgenza è costituito dall'entrata in vigore della Direttiva del Parlamento Europeo. Questa Direttiva istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 'acque' (2000/60/CE) che all'art.9 (Tariffazione e recupero dei costi dei servizi idrici) impegna gli Stati membri ad assicurare che entro il 2010 'i diversi settori economici, operando quantomeno una distribuzione fra impieghi a fini domestici, industriali ed agricoli, contribuiscano equamente al completo recupero dei costi dei servizi idrici...'. In una regione svantaggiata come la Sardegna ciò porterebbe, nello stato attuale, a dei costi all'utenza non sostenibili. Tuttavia la stessa Direttiva prevede che 'al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche derivanti dal recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione'.

La Regione Sardegna deve pertanto al più presto predisporre un 'Piano di Gestione dei bacini idrografici' (art. 13 della Direttiva), individuando nel contempo un'autorità competente alla sua



attuazione, da sottoporre all'attenzione dello Stato con riferimento 'all'attuazione di sistemi di tariffazione tali da incentivare il raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva ed in merito al contributo dei vari settori economici al completo recupero dei costi dei servizi idrici' (art. 9, comma 2).

Tale occasione è fondamentale per attivare una procedura che consenta di coprire parte dei costi dei servizi idrici con la fiscalità generale, in relazione alla necessità di annullare lo svantaggio che, nella situazione attuale, deriverebbe per gli utenti sardi da una rigida applicazione della Direttiva.

Tale possibilità di parziale copertura dei costi deve tuttavia essere inserita all'interno di un sistema tariffario che deve essere capace di fornire precisi incentivi a favore della conservazione e del risparmio della risorsa, per contribuire a raggiungere, anche per questa via, una gestione sostenibile della risorsa idrica."

Dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007:

Paragrafo

7.3. "Risorse Idriche"

"Un obiettivo concreto è la riforma del settore, imposta del resto dall'entrata in vigore della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Essa costituisce il pilastro fondamentale per la promozione dell'uso sostenibile delle risorse idriche nei prossimi decenni.

Gli obiettivi di sviluppo, gestione e utilizzo razionale delle risorse idriche saranno perseguiti con un complesso di misure operative, tra cui:

- *individuare i bacini idrografici presenti nel territorio e assegnarli al distretto idrografico della Sardegna per il quale deve essere individuata un'autorità competente;*
- *effettuare l'analisi delle sue caratteristiche, l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico;*
- *predisporre un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi preliminari di settore;*
- *incentivare gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente attraverso politiche dei prezzi e garantire che i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse;*
- *introdurre meccanismi di riequilibrio del sistema tariffario in relazione alla sostenibilità delle stesse tariffe per l'utente finale;*
- *definire il bilancio idrico e l'analisi dell'economia idrica;*
- *procedere alla revisione delle concessioni con carattere sistematico e generalizzato, sia per evitare contenziosi nei confronti di diritti acquisiti connessi con specifici impegni convenzionali, sia per riconsiderare complessivamente gli equilibri tra gli usi;*
- *definire basi di dati statistiche aggiornate in modo puntuale e sistematico.*

Gli obiettivi e le misure operative indicate possono essere conseguiti attraverso interventi di carattere legislativo, la pianificazione e la definizione delle regole operative, i programmi infrastrutturali. Di particolare importanza è la definizione di un corpo organico di leggi e regolamenti che consenta di rendere efficace l'azione di governo della risorsa acqua da parte dell'Amministrazione Regionale e che stabilisca un adeguato modello organizzativo del servizio di gestione de sistema idrico multisettoriale.



Per quel che riguarda gli strumenti pianificatori, entro il 2004 saranno completati il Piano di tutela delle acque e il Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche ai sensi della legge 183/89, della legge 36/94 e del Dlgs n. 152/99.

Tuttavia l'aspetto più rilevante riguarda la necessità di impostare immediatamente i nuovi strumenti pianificatori previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, che prevede la definizione, entro il 2008, del Piano di Gestione del Distretto Idrografico il quale integra in un unico documento pianificatorio gli aspetti qualitativi, quantitativi ed economici della razionale utilizzazione delle risorse idriche, superando così la logica degli studi di settore."

3. L'applicazione della legislazione vigente e della Direttiva Quadro 2000/60

La necessità di verificare la compatibilità fra gli usi conflittuali delle risorse idriche sta già alla base del processo istruttorio delle domande di utilizzazione delle acque pubbliche come definito nel Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775. Il processo evolutivo delle legislazioni che si sono susseguite nel tempo hanno sempre più configurato il provvedimento concessorio come un atto amministrativo che si inquadra nel processo pianificatorio delle risorse idriche sviluppato dalla pubblica amministrazione, con la progressiva definizione degli interessi pubblici prevalenti. Lo sviluppo di questo percorso è avvenuto attraverso l'emanazione di leggi che hanno specificato la natura e le modalità di identificazione di questi interessi pubblici e dei limiti di uso del patrimonio ambientale (L.183/89 e decreti attuativi, L. 36/94 e decreti attuativi, D.Lgs 152/99 e decreti attuativi), che hanno evidenziato il ruolo dello Stato centrale come soggetto che emana i principi generali, mentre le regioni rappresentano i soggetti attuatori dei principi generali e controllori del processo. Il principio dell'uso ambientalmente ed economicamente sostenibile della risorsa acqua è stato definitivamente assunto come fondamentale anche dalla normativa europea con la approvazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE della Comunità Europea.

Gli elenchi di materie nelle quali la Regione può esercitare la sua competenza legislativa, contenuti negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto, possono considerarsi assorbiti dalla attribuzione a tutte le Regioni, per effetto del nuovo articolo 117 della Costituzione, di una competenza legislativa generale, che si estende ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e si esercita con i soli limiti del rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e, per le materie elencate nell'articolo 117 terzo comma della Costituzione, anche nel rispetto dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. L'applicazione anche alla Sardegna di tale schema assicura infatti oggi alla Regione, per tutte le materie elencate negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto e, ovviamente, per tutte le altre materie in tali articoli non considerate, uno spazio di autonomia superiore o almeno pari a quello garantito dallo Statuto speciale.

In relazione alle competenze in materia di acqua, queste erano già previste dallo Statuto Regionale della Sardegna che, all'articolo 3, tra le funzioni della Regione indica la potestà legislativa in materia di "esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche" (punto I).

Su questa materia è intervenuto recentemente lo Stato prevedendo all'art.12, comma 10 del D.Lgs 79/99, il trasferimento alle regioni e alle province autonome questa competenza, introducendo la compatibilità con il deflusso minimo vitale e gli usi prioritari potabili, ma contemporaneamente prorogando tutte le concessioni sino al 31 dicembre 2010, con l'eccezione di quelle intestate all'ENEL S.p.A. che da perenni diventano con durata trentennale a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

La Regione Sardegna, con l'art.16 della L.R. del 5 settembre 2000 n.17, ha già stabilito che tutte le concessioni, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in vigore della legge risultavano operanti da più di trenta anni, a prescindere dalla scadenza originaria definita o ridefinita, possono essere esercitate per un ulteriore anno e rideterminate solo in seguito alla verifica, da parte dell'autorità concedente, del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici. In conclusione si può affermare che la gestione del demanio idrico è oramai totalmente di competenza



regionale, e che è necessario ed urgente emanare una normativa regionale che disciplini le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

La necessità di trattare l'uso della risorsa idrica all'interno di un processo pianificatorio territoriale complessivo a livello di bacino idrografico è forse la novità più importante introdotta dalla legge 18 maggio 1989 n.183, che rappresenta il primo inquadramento organico di armonizzazione fra interessi privati e interessi pubblici. Lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale si esercita l'azione programmatica da parte dell'Autorità di Bacino o da chi ne assorbe le funzioni è il Piano di Bacino, che può diventare operativo anche attraverso la redazione di Piani Stralcio di settore. L'analisi della legge 183/89 e dei documenti attuativi collegati evidenzia che il Piano di Bacino dovrebbe comprendere la gran parte delle informazioni amministrative, tecniche ed economiche che consentano poi di sviluppare il modello organizzativo del sistema multisettoriale. Le leggi approvate successivamente non modificano sostanzialmente questa impostazione, ma la specificano.

La definizione di bacino ha subito un processo evolutivo nel corso degli ultimi anni, configurandosi come sistema aggregato non solamente per interconnessione dei centri di offerta, ma anche per centri di domanda. Questa definizione è stata recentemente ripresa dalla Direttiva 2000/60/CE, che ha introdotto il distretto idrografico come elemento aggregante, utilizzando quindi un concetto infrastrutturale e amministrativo piuttosto che esclusivamente fisico e idrologico, quale il bacino idrografico.

Le problematiche del sistema di approvvigionamento primario hanno trovato solo risposte parziali nell'impianto legislativo che regola l'organizzazione del servizio idrico integrato (SII), cioè la legge 5 gennaio 1994, n.36, che stabilisce la priorità dell'uso civile rispetto agli altri usi. In particolare non trovano sistemazione compiuta:

- l'organizzazione istituzionale e la definizione delle forme gestionali delle infrastrutture di approvvigionamento primario a servizio di più aree territoriali e/o di altre utenze diverse da quelle civili (multiuso), quali quelle irrigue ed industriali, nonché la definizione della corrispondente tariffa dell'acqua all'ingrosso;
- le misure infrastrutturali, organizzative e gestionali per la prevenzione dei rischi di deficienza idrica, o black-out idrico, intendendo con questo termine non l'interruzione del servizio indotto da guasti infrastrutturali e/o impiantistici riparabili in tempi determinati, ma la carenza di risorse per periodi prolungati, tali per cui non è possibile farvi fronte con le normali riserve; queste situazioni sono riscontrabili nelle aree geografiche come la Sardegna dove il rapporto di sostenibilità fra domanda idrica e offerta tende a superare l'unità in alcuni anni, e l'interconnessione delle fonti di approvvigionamento contribuisce al raggiungimento dell'equilibrio intertemporale della disponibilità di risorsa, ma spesso costituisce anche un collegamento fra i centri di domanda per usi diversi, con la necessità di riequilibrare le carenze fra utilizzatori con diverse esigenze di continuità, qualità e quantità di fornitura e, nello stesso tempo, con differenti "disponibilità a pagare".

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", oltre a costituire la normativa base sulla quale si fonda la regolamentazione ambientale di tutto il comparto idrico, riprende e specifica alcune delle tematiche della legge 36/94 di competenza delle regioni e che interferiscono con la gestione del sistema di approvvigionamento primario.

Gli strumenti programmatici più importanti che la Regione Sardegna deve adottare o aggiornare in base anche alle direttive contenute nella L. 36/94 e nel D.Lgs. 152/99 e nei loro decreti applicativi sono il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, il Piano di Tutela delle Acque, e il Piano Stralcio di Bacino per l'utilizzazione delle risorse idriche, che descrivono le condizioni attuali e le previsioni future del sistema idrico con destinazione multisettoriale. In questo contesto vanno prontamente definiti alcuni strumenti propedeutici o di accompagnamento alla stesura degli



strumenti programmatori, quali la identificazione delle aree a rischio di deficienza idrica e la predisposizione del bilancio idrico, oltre all'implementazione di misure atte al contenimento dei consumi e alla riutilizzazione delle acque reflue depurate.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, costituisce un rilevante punto di riferimento per valutare il livello già raggiunto in Europa nella soluzione – a livello normativo – delle tematiche della gestione sostenibile delle risorse idriche. Inoltre essa rappresenta una guida per affrontare nella pratica i temi irrisolti o non completamente risolti dalle norme nazionali. La Direttiva sottolinea la necessità di :

- integrare in forma unitaria la gestione delle risorse idriche alla scala del distretto idrografico, tenendo in considerazione nello stesso tempo gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee per raggiungere un soddisfacente livello di protezione ambientale;
- analizzare le caratteristiche fisiche del distretto idrografico e l'impatto delle attività umane che vi insistono;
- sviluppare l'analisi economica dei differenti usi delle risorse e dei servizi idrici a scala di distretto idrografico, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta.

Il "distretto idrografico" è l'unità territoriale e amministrativa base per la gestione delle acque sotto tutti i punti di vista ed è definito come un insieme di aree terrestri e marine, che comprendono uno o più bacini limitrofi e le rispettive acque sotterranee e marine. Gli artt. 3 e 24 prevedono che gli Stati membri individuino i distretti idrografici e le autorità competenti entro il 22 dicembre 2003, ed entro i successivi sei mesi forniscano un elenco di queste autorità, con allegate le informazioni stabilite nell'allegato I alla Direttiva. Anche se l'Italia non ha identificato entro il termine stabilito i distretti idrografici e le autorità competenti, nel caso della Regione Sardegna è evidente che il distretto non può che coincidere con l'intero territorio regionale.

Le politiche tariffarie, per raggiungere l'obiettivo dell'uso economicamente e ambientalmente sostenibile delle risorse idriche, devono tenere conto dei costi finanziari totali del servizio e delle esternalità ambientali che impattano sulla salute pubblica e sul mantenimento dell'ecosistema e tenere conto altresì del principio "chi inquina paga". I costi totali sono quindi distinguibili in:

- *costi finanziari* dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura e alla gestione del servizio, cioè i costi operativi, di manutenzione e i costi del capitale per il rinnovo degli impianti (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto);
- *costi ambientali*, legati ai danni indotti all'ambiente e a coloro che lo utilizzano (ad esempio a fini ricreativi) dall'uso delle risorse e dalla costruzione delle opere necessarie a questo scopo;
- *costi delle risorse*, cioè i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti (nel presente e nel futuro) in conseguenza dello sfruttamento delle risorse oltre il loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio la depauperazione delle falde).

In linea di principio va perseguito l'obiettivo di fare sostenere ad ogni utilizzatore i costi legati al proprio consumo di risorse, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. La tariffa deve inoltre essere legata alla quantità di consumo individuale e all'inquinamento prodotto, assumendo un ruolo incentivante ad un uso sostenibile delle risorse idriche.

Ciascuna Nazione entro il 2010 dovrà definire le politiche dei prezzi dell'acqua per incentivare un corretto uso dell'acqua e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva. Entro la stessa data deve essere applicata agli utilizzatori civili, agricoli ed industriali una tariffa che comprenda i costi totali dei servizi idrici, ma gli Stati membri possono prendere in considerazione le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi, unitamente alle condizioni geografiche e climatiche delle singole regioni.



La copertura integrale dei costi del servizio rappresenta quindi un principio guida da perseguire, ma solamente ove possibile. Altri strumenti economici, quali i sussidi a fondo perduto, gli incentivi, l'articolazione tariffaria, i canoni e le tasse sull'uso delle risorse e sugli scarichi inquinanti possono ancora essere applicati, però ove ciò sia giustificato da specifiche condizioni. Tuttavia l'uso di strumenti economici diversi dalla tariffa di copertura integrale dei costi ha effetti distorcenti sul raggiungimento dell'equilibrio ottimale nell'utilizzazione delle risorse idriche, e di conseguenza le modalità organizzative del servizio vanno valutate anche in funzione della disponibilità di strumenti adatti alla riduzione di questi effetti.

L'importanza della definizione dell'assetto economico complessivo della gestione della risorsa e dei servizi idrici a livello di distretto idrografico rappresenta probabilmente l'aspetto più innovativo che la Direttiva introduce nella legislazione nazionale, in quanto gli altri principi di gestione integrata e sostenibile della risorsa e del raggiungimento entro 15 anni dalla entrata in vigore della Direttiva degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sono in realtà una ulteriore specificazione di quanto già disposto in Italia dalle leggi 183/89 e 36/94 e dal D.Lgs 152/99. Invece la definizione nel medio e lungo periodo delle politiche tariffarie è una condizione indispensabile per la organizzazione del sistema di approvvigionamento primario, che è caratterizzato da elevata vita utile delle opere. In ogni caso le forme gestionali vanno identificate tenendo presente delle modifiche che possono intervenire in funzione della progressiva attuazione della Direttiva.

4. Le problematiche da affrontare in uno con la riforma del settore idrico in Sardegna

Un progetto di riforma deve individuare con chiarezza la struttura a regime del settore, attribuendo ad ogni funzione responsabilità precise, implementabili e monitorabili.

Nei processi relativi alla gestione delle risorse idriche questo obiettivo risulta particolarmente importante perché non esiste una netta separazione delle funzioni commerciali e operative dalle funzioni normative e non commerciali, e inoltre una parte rilevante delle funzioni commerciali è svolta in condizioni di monopolio naturale; di conseguenza i meccanismi di controllo basati sulle regole del mercato non sono efficaci, e devono essere sostituiti da meccanismi di natura amministrativa o regolamentare.

E' necessario quindi separare le attività commerciali dalle attività di regolamentazione e salvaguardia delle risorse idriche, eliminando comportamenti monopolistici degli operatori o di sovrasfruttamento dell'ambiente. Ogni riforma del settore deve quindi riuscire a tenere separati nell'assetto organizzativo i ruoli di proprietà, regolamentazione, pianificazione e gestione, nel rispetto delle caratteristiche idrologiche ed ambientali del sistema fisico. In questo contesto le funzioni commerciali possono essere di competenza anche di soggetti pubblici, che devono però operare in modo autonomo dal regolatore.

La ipotizzata struttura del settore deve ridurre al minimo i problemi derivanti da situazioni di monopolio, e la soluzione è in teoria indipendente dalla decisione politica di erogare il servizio tramite un ente o una società pubblica, o tramite una società concessionaria privata.

La concorrenza in questo settore, il cui obiettivo è quello di ridurre i costi per i consumatori, può essere introdotta in modo indiretto, tramite la concorrenza per il mercato. Possono essere seguiti due approcci. Il primo si basa sull'esplicita prescrizione per il monopolista fornitore di servizi idrici di acquistare sul mercato prodotti e servizi offerti in concorrenza, mentre le attività *core-business* sono in monopolio e affidate ad organismi controllati direttamente dall'Amministrazione regionale. Nel secondo approccio si creano le condizioni per una "concorrenza comparativa", con l'affidamento del servizio a una pluralità di soggetti sottoposti ad una stessa regolamentazione, paragonando le loro performance tecniche ed economiche e incentivando l'efficienza. Il primo modello è più adatto all'assetto del sistema di approvvigionamento primario, dove per la gestione è difficilmente prevedibile una molteplicità di soggetti, e lo strumento concessorio non risulta efficace, in quanto va evitato che la gestione delle fonti di approvvigionamento strategiche diventi soggetta a monopolio privato praticamente perenne. Il secondo modello è applicabile per il controllo delle società di



distribuzione, che presentano caratteristiche più facilmente confrontabili sull'intero territorio nazionale.

In ogni caso il settore idrico presenta forti elementi di monopolio naturale ed esternalità ambientali. Queste caratteristiche generano potenziali conflitti fra gli interessi del pubblico e quelli dei privati, e rendono necessaria l'introduzione di strumenti di regolazione.

La regolamentazione dell'ambiente e degli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse idriche deve certamente avvenire a livello di bacino idrografico, o meglio di distretto idrografico, che nel caso della Sardegna come prima detto coincide con l'intero territorio regionale. Il regolatore ambientale, indipendente dai soggetti gestori, dovrebbe avere i compiti di protezione e valorizzazione delle risorse idriche, essere unico e avere il potere di regolamentare le concessioni idriche e gli scarichi nei corpi idrici. Analogamente la regolamentazione della qualità dell'acqua potabile deve essere affidata ad un soggetto autonomo dalla gestione.

La necessità di una regolamentazione economica consegue alla divergenza fra gli interessi pubblici e quelli dei soggetti gestori del servizio, siano essi di proprietà pubblica che privata. I principi ispiratori della regolamentazione dovrebbero essere: minimizzazione delle inefficienze; ricerca di una riduzione dei costi diretti ed indiretti; trasparenza e chiarezza dei processi decisionali; certezza nel lungo periodo per tutelare gli investimenti; efficiente allocazione dei rischi fra gestori, consumatori e sistema pubblico; integrazione con la regolamentazione ambientale per conseguire un giusto equilibrio tra qualità e prezzi; definizione di meccanismi chiari di verifica del regolatore.

5. Il modello organizzativo del sistema idrico per l'approvvigionamento primario

I principali obiettivi da tenere presente nella predisposizione delle proposte organizzative per la gestione del sistema idrico di approvvigionamento primario in Sardegna sono:

- assicurare all'utenza un servizio efficiente, gestito in condizioni di redditività e senza oneri indebiti per i gestori a valle (gestori d'ambito, consorzi di bonifica e aree industriali);
- mantenere un controllo pubblico sulla qualità del servizio reso tramite un'efficiente contrattualistica (contratto di servizio);
- realizzare tempestivamente rilevanti investimenti, con un limitato apporto di finanziamenti a fondo perduto;
- utilizzare con efficienza le risorse finanziarie pubbliche (già disponibili e future);
- beneficiare di un elevato accesso al credito;
- assicurare un elevato livello qualitativo nelle attività di supporto e di monitoraggio per la regione.

Le finalità da perseguire con la riorganizzazione del settore sono separabili in:

- funzioni di servizi avanzati di supporto decisionale e di programmazione,
- funzioni di servizi di gestione tecnica e manutenzione di infrastrutture esistenti o da realizzare.

Fra le prime vanno annoverati certamente gli studi, le analisi e le altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico e la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, nonché il monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, la determinazione del bilancio idrico e la predisposizione dei piani di emergenza idrica. Per la loro intrinseca natura sono attività sostanzialmente istituzionali, la cui responsabilità non è demandabile a soggetti privati, ma che devono ricadere sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione regionale e, operativamente, della prevista Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna. Gli obiettivi di queste attività vanno determinati a priori e specificati in un



programma pluriennale concordato fra Regione Sardegna e soggetto preposto allo scopo, con conseguente contrattualizzazione sui prodotti da fornire, sui tempi di fornitura e sui costi.

Fra le seconde è annoverabile la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che saranno identificate come componenti del sistema di approvvigionamento idrico primario, cioè tutte le attività che concorrono alla gestione tecnica degli impianti esistenti, in costruzione o che saranno realizzati in futuro, ma sostanzialmente finanziati attraverso la fiscalità generale e per i quali non esistono costi di investimento da ammortizzare. Queste funzioni devono essere svolte da un organismo controllato direttamente dall'Amministrazione regionale, che eserciti le funzioni più importanti quali la gestione e la manutenzione programmata con organizzazione diretta del servizio, mentre per la manutenzione straordinaria e gli interventi di rinnovo farà ricorso ad appalti di servizi e/o lavori secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti. Il corrispettivo per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti, che corrisponde al costo industriale dell'acqua all'ingrosso, dovrebbe essere determinato sulla base del piano industriale del soggetto gestore, e recuperato attraverso imposizione agli utilizzatori. Il livello tariffario dipende logicamente anche dalla possibilità di copertura totale o parziale di questi costi dalla finanza generale nazionale e regionale. In questo contesto sarà necessario anche stabilire una articolazione tariffaria fra le diverse categorie di utenti.

Il gestore del servizio di approvvigionamento idrico primario può ricorrere, specialmente nella fase transitoria, per la gestione tecnica degli impianti ad apposita convenzione con i soggetti che attualmente gestiscono a vario titolo le infrastrutture di interesse multisettoriale. Con questo approccio, che rappresenta in realtà una forma di terzizzazione più spinta di quella precedentemente descritta e può essere anche adottata come forma organizzativa a regime, è di fondamentale importanza la fase di "contrattualizzazione" del servizio, che si esplicita nella stesura di una o più convenzioni che definiscano in maniera chiara gli obblighi dei soggetti che devono occuparsi della gestione tecnica degli impianti, le modalità di misura delle performance e di intervento sostitutivo in caso di inadeguatezza funzionale dei soggetti sopra menzionati. In ogni caso è compito del gestore pubblico coordinatore e responsabile del servizio nei confronti della Regione la preparazione degli strumenti contrattuali (convenzione e disciplinare tecnico), che devono essere approvati dai competenti organi regionali, del controllo dei servizi resi e della proposizione di alternative organizzative per assicurare in ogni caso il servizio agli utenti di valle. La definizione del corrispettivo del servizio deve tenere conto anche della natura dei soggetti convenzionati, e in ogni caso l'affidamento diretto dei servizi tramite convenzione deve rispettare le normative comunitarie.

Infine fra le altre funzioni, parzialmente di natura commerciale, vanno considerate quelle relative alla definizione dei nuovi interventi di completamento dei sistemi di approvvigionamento anche tramite iniziative di finanza di progetto e la riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso.

Nello sviluppo delle nuove iniziative il soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario può assumere il compito di definizione e attivazione, con la stesura dello strumento di programmazione e/o del progetto preliminare e della progettazione definitiva ed esecutiva.

In questo contesto gli enti convenzionati possono fornire servizi di ingegneria qualora utili, o comunque partecipare alle iniziative secondo le forme previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, ma senza ricoprire posizioni monopolistiche. Nello sviluppo delle iniziative progettuali in finanza di progetto il soggetto coordinatore potrebbe anche assumere un ruolo nella fase di finanziamento dell'opera, sviluppando i rapporti con gli investitori istituzionali (BEI, Cassa Depositi e Prestiti, Infrastrutture S.p.A., finanziarie regionali) e altre istituzioni finanziarie.

Nella consolidata convinzione che l'acqua in condizioni naturali è in molte aree geografiche un bene economico pregiato e limitato, e che necessita di essere preservato in qualità e quantità per le generazioni future; l'imposizione di un equo contributo al recupero dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso è anche finalizzata a consentire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di opere utili al mantenimento nel tempo della risorsa stessa.



E' chiaro che una volta definita questo contributo, sarà possibile dare origine alle cosiddette "politiche dei prezzi dell'acqua", definendo il valore da associare al costo in relazione all'uso della risorsa per fini potabili, irrigui, industriali o idroelettrici.

Occorrerà quindi stabilire quale sarà l'aliquota di tale costo che dovrà essere riconosciuta per la gestione degli impianti (spese per personale, energetiche, manutenzione, etc.), mentre la restante parte, attraverso programmi di investimenti, dovrà essere utilizzata per gli interventi di compensazione ambientale, per la protezione degli invasi, per le azioni di sviluppo nelle aree dove il bene acqua si produce.

La riscossione del contributo ai costi di produzione dell'acqua all'ingrosso è riservata al soggetto gestore dell'approvvigionamento primario, mentre le attività connesse al suo impiego, detratti i costi finanziari del gestore, rappresentano una funzione particolare, da riservare certamente alla Agenzia del Distretto Idrografico, in quanto può essere assimilata a quelle di redistribuzione e riequilibrio fra gli usi commerciali e quelli ambientali.

A titolo assolutamente indicativo si segnala che per l'anno 2005 si è provveduto a tener conto dei principi e criteri sopra indicati per quanto riguarda la definizione dei costi dell'acqua a carico dell'utenza del sistema dell'Ente Autonomo del Flumendosa, che è direttamente controllato dalla Regione trattandosi di un suo Ente strumentale.

Si sono, innanzitutto, definiti gli obiettivi che l'Amministrazione regionale vuole conseguire intervenendo con contributi pubblici:

- a) la costituzione e la salvaguardia di riserve idriche strategiche nei serbatoi di regolazione per limitare la vulnerabilità del sistema in presenza di forti oscillazioni climatiche;
- b) la salvaguardia del patrimonio storico di infrastrutture idrauliche che costituiscono il sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale.

Definito il quadro dell'intervento pubblico si è poi proceduto al recupero dei restanti costi di produzione, ponendoli a carico delle diverse categorie di utenza con la seguente definizione (D.G.R. 23 maggio 2005 n. 23/6):

Settore Utenza	€/ metro cubo
Acqua Grezza per uso civile	0.1
Acqua Irrigua	0.02
Acqua Industriale	0.23

Si sottolinea che tali valori riguardano esclusivamente i costi di produzione dell'acqua a scopi multisettoriali (captazione, regolazione e grande adduzione), a cui vengono aggiunti i costi di distribuzione settoriale, a cura degli organismi competenti, per definire i costi al singolo utente.

Si ribadisce, comunque, che tale ripartizione deve essere considerata puramente indicativa in quanto strettamente legata all'assetto organizzativo attuale ed alla situazione specifica dell'area interessata.

Si ricorda che il presente disegno di legge prevede un'articolazione territoriale dei contributi per il recupero dei costi dei servizi idrici, oltre che un'evoluzione graduale nel tempo anche legata al recupero di efficienza del sistema.

Si può, tuttavia, evidenziare che il meccanismo, per ora attuato in modo semplificato, ha consentito di intervenire con contributi pubblici per il raggiungimento di obiettivi strategici di interesse generale della società, tenendo conto delle particolari caratteristiche geografiche e climatiche della Sardegna.



L'approvazione del presente disegno di legge potrà consentire un'applicazione di tale meccanismo in tutta l'isola, sulla base di criteri omogenei e con modalità tali da consentire una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento multisettoriale regionale ed una definizione dei costi a carico dell'utenza secondo principi di equità, in relazione agli specifici vantaggi conseguiti dall'utilizzo della risorsa idrica.

6. Descrizione dell'articolato del Disegno di Legge

Il Capo I (Disposizioni Generali) definisce le finalità della legge (art. 1), alcune definizioni fondamentali (art. 2), le funzioni della Regione e l'istituzione dell'Autorità di Bacino (artt. 3-8) e le disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche (art. 9).

In particolare l'art. 1, oltre al riconoscimento dell'acqua quale risorsa naturale limitata e del diritto al suo accesso da parte delle generazioni attuali e future nel rispetto della sostenibilità ambientale (comma 1), identifica le funzioni e i compiti che la legge disciplina per il governo delle risorse idriche, in coerenza anche con le previsioni contenute nelle Direttiva 2000/60/CE (comma 2).

L'art. 2, ai sensi della legge 183/89 stabilisce che l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione (comma 1). Definisce, inoltre, il sistema idrico multisettoriale, i sistemi idrici settoriali e le categorie di utenza e il sistema di opere idrauliche regionali.

L'art. 3 stabilisce le funzioni della Regione e istituisce ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 l'Autorità di Bacino.

Negli artt. 4-5-6 sono individuati e definiti gli organi dell'autorità di bacino secondo l'architettura classica di questo organismo, con la precisazione che i compiti della segreteria tecnico-operativa sono assegnati ad un'agenzia, l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Gli artt. 7-8 sono dedicati ai Piani di bacino ed alle connesse misure di salvaguardia. Essi dettano disposizioni generali in ordine a detti strumenti di pianificazione relativamente ai contenuti, al valore ed agli effetti. Dettano inoltre disposizioni in ordine all'iter procedurale di adozione ed approvazione.

Il riordino del sistema delle concessioni di acqua pubblica è invece contenuto nell'art.9, che prevede l'emanazione di apposite direttive entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Nel Capo II, artt. 10-22, per le finalità indicate all'art. 1 e con le funzioni precedentemente definite, viene istituita l'Agenzia (Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna), dotata di personalità giuridica pubblica e di piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione.

Il modello organizzativo dell'Agenzia, come disciplinato dal DDL, è apparso quello più rispondente e coerente con i processi di cambiamento e di riforma che, negli ultimi anni, hanno interessato la pubblica Amministrazione ed in particolar modo quei settori che operano in campi strategici, quale è quello del governo delle risorse idriche. Si tratta di settori della pubblica amministrazione che sono chiamati sempre più a svolgere funzioni assai rilevanti, nel rispetto di vincoli posti negli ultimi anni, in modo particolare, dalla normativa comunitaria. Un modello che, per l'esercizio di tali attività, sembra adatto a garantire flessibilità di intervento, intesa come velocità di risposta alle esigenze di cambiamento e agibilità operativa.

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di managerialità che stanno alla base dell'azione amministrativa, hanno comportato la necessità di prevedere l'esercizio di funzioni sia tecniche che amministrative, il cui contenuto decisivo è comunque condizionato da informazioni tecniche, in forma organizzativa separata sì dall'amministrazione di riferimento, ma non sottratta al potere di indirizzo politico.

Per quanto riguarda l'autonomia essa non deve essere vista in modo tradizionale, ma piuttosto inquadrata nell'ambito di un'organizzazione a rete, in cui ciascun soggetto istituzionale entra autonomamente in relazione con altri e in cui domina un'accentuata fluidità dei processi decisionali. Pertanto pur essendo ad essa conferita la personalità giuridica non deve essere inquadrata sotto il



principio organizzativo della 'separazione', ma pur sempre nell'ambito del principio della 'distinzione'.

In tale ottica il DDL, dopo aver richiamato quelle che sono le funzioni della Regione, alla luce della normativa nazionale e comunitaria, attribuisce all'Agenzia lo svolgimento delle attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche relative allo sviluppo dei programmi e delle misure necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento, all'Agenzia è attribuita un'ampia autonomia regolamentare ed organizzativa; sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori contabili, entrambi nominati dalla Giunta Regionale; centrale e rilevante è il ruolo del Direttore Generale, che adotta gli atti contabili e regolamentari ed al quale compete la gestione del personale.

I compiti dell'Agenzia sono dettagliatamente specificati nell'art.11, e fra questi sono compresi quelli istituzionali di competenza della Regione che vengono indicati dalla legge 36/94, dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva 2000/60/CE, oltre, come detto, a svolgere le funzioni di segreteria tecnico operativa dell'Autorità di Bacino.

Inoltre l'Agenzia elabora il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, organizza e gestisce l'Osservatorio Regionale sulle Risorse Idriche, elabora il sistema tariffario regionale dell'acqua grezza, definisce gli indirizzi e gli obiettivi del programma di investimenti e controlla il servizio reso dal gestore del sistema idrico multisettoriale. La stessa Agenzia entro sei mesi dalla sua istituzione identifica le opere di interesse multisettoriale che saranno dichiarati di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione Sardegna.

All'art. 23 sono affrontate le problematiche relative all'informazione, consultazione e partecipazione dell'opinione pubblica. Si stabilisce che l'Agenzia ispira le proprie attività ai principi di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE promuovendo la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella predisposizione degli atti di propria competenza.

La Regione, per assicurare la piena rappresentatività degli interessi presenti sul territorio, istituisce un Comitato di consultazione con il compito di garantire e facilitare le politiche di informazione e partecipazione pubblica, favorendo un adeguato coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.

I contenuti e le tempistiche del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, sono descritti nell'art. 24. Il Piano è elaborato dall'Agenzia comprende il programma di tutela e uso delle acque. L'art. 25 istituisce, presso l'Agenzia, l'Osservatorio regionale delle risorse idriche per la raccolta e l'organizzazione delle informazioni dell'intero settore.

Le modalità per la determinazione dei corrispettivi per il recupero dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso sono stabilite nell'art. 26, assegnando alla Giunta Regionale il compito di stabilire i criteri sulla base anche di quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, all'Agenzia quello di elaborare una struttura dei contributi ai costi sostenuti e proporla all'approvazione della Giunta e al soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario la riscossione di detti contributi.

L'art. 27 stabilisce infine i mezzi finanziari di cui può disporre l'Agenzia.

Il Capo III (Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico multisettoriale regionale) prevede la trasformazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa (art. 28), per gli scopi di cui al successivo art. 29, in "Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna", di seguito denominato EAF Sardegna, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.

Negli artt. 30-32 vengono operate alcune modifiche nella legislazione vigente, riguardante gli enti strumentali della Regione, per adeguarla alla descritta trasformazione.

L'EAF Sardegna gestisce direttamente le opere e gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa, mentre per le restanti opere ad uso multisettoriale, distribuite nell'intero territorio regionale, l'Ente può gestirli anche attraverso convenzioni di gestione con i soggetti pubblici titolari delle gestioni esistenti. In questo caso le attività di gestione dei singoli segmenti del sistema e i relativi corrispettivi sono regolati da una convenzione di gestione (art. 33) con il soggetto gestore del segmento mutuata da una convenzione tipo approvata unitamente al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. 1
DELIBERAZIONE N. 26/19
DEL 10.06.2005

relativo disciplinare dalla Giunta regionale. In questa convenzione sono previsti gli obblighi del singolo gestore e le cause per la sua eventuale decadenza dal servizio con la presa in carico della gestione direttamente da parte dell'EAF Sardegna.

Nell'art. 34 sono definite l'entrate del soggetto gestore e viene regolata la possibilità da parte della Regione di assegnare all'Ente incentivi e contributi per gli investimenti e per la gestione a parziale copertura dei costi al fine di ridurre l'impatto economico e sociale della totale copertura dei costi di approvvigionamento e per promuovere l'innovazione tecnologica.

Il Capo IV istituisce le norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche (art. 35), al fine di evitare le sussidiazioni incrociate e consentire una chiara contabilità sui costi del servizio idrico, in conformità ai principi contenuti nella Direttiva 2000/60 CE. L'ambito soggettivo di applicazione di queste norme è riportato nell'art. 36, mentre le attività e i comparti con separazione contabile e quelli dei servizi comuni e condivisi sono elencati rispettivamente negli artt. 37 e 38. Il successivo art. 39 individua le categorie di utenza e l'art. 40 impone l'organizzazione delle attività del soggetto gestore di servizio idrico come svolte da imprese separate.

Nel Capo V (Norme transitorie e finali), art. 41 sono affrontate le problematiche relative agli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della legge.